



COMUNE DI MAZZARINO

Registro Generale n. 37

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELL'ORDINANZA N. 8 DEL 04-07-2024**

Ordinanza del Sindaco

N. 8 DEL 04-07-2024

Oggetto: Regolamentazione della diffusione sonora e dei piccoli intrattenimenti musicali ed altre forme di allietamento complementari alla attività di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Revoca Ordinanza Sindacale n. 32 del 01/07/20210 e Ordinanza Sindacale n. 8 del 13/08/2019

L'anno duemilaventiquattro addì quattro del mese di luglio,

IL SINDACO

Premesso:

Che appare opportuno provvedere alla rivisitazione di quanto stabilito con le ordinanze sindacali recate in oggetto, in forza, anche, della circolare della Questura di Caltanissetta Cat. A1/45/Gab./2014 del 14.04.2015 avente per oggetto "Spettacoli dal vivo. Intrattenimento musicali e trattenimentidanzanti. Modifica degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. R.D. 18 Giugno 1931 n.773, apportata dall'art.7 della L.07.10.2013 n.112 di conversione in legge del decreto legge 08.08.2013 n.91";

Che, al fine di incrementare l'economia, di creare le condizioni per incentivare il movimento turistico e stimolare anche i giovani a vivere la loro città, occorre ricomprendere le manifestazioni artistiche, culturali e sportive che possono contribuire alla crescita ed all'arricchimento culturale dei singoli e di tutta quanta la collettività, compreso anche l'attività di intrattenimento e allineamento svolta dai titolari dei pubblici esercizi e dei circoli privati nel corso dell'anno;

Considerata la necessità di provvedere alla salvaguardia della salute pubblica anche sotto il

profilo della tutela dall'inquinamento acustico proveniente dagli ambienti di vita interni ed esterni Considerato che lo svolgimento dell'attività di intrattenimento e svago pone il problema della conciliabilità con il riposo e la tutela della salute delle persone;

Considerato che il Ministero dell'Interno in conformità a quanto disposto dalla Cassazione penale, con sentenza 10234 del 21 ottobre 1996, ha ritenuto esenti dalla disciplina di cui all'art.69 gli spettacoli ed i trattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela, senza perciò aumentare il prezzo della consumazione e senza che ci sia nel locale l'apprestamento di elementi necessari che ne configurano la trasformazione in un locale di pubblico spettacolo;

Atteso:

Che per piccolo trattenimento musicale deve intendersi la riproduzione o l'esecuzione di musica dalvivo offerta ai clienti di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;

Che nel locale o all'esterno di questo non devono riscontrarsi spazi espressamente allestiti adattività di spettacolo e/o ballo destinati agli avventori (ad esempio: piste da ballo o sedie disposte aplatea);

Che l'attività di intrattenimento deve essere esclusivamente accessoria, complementare e secondaria rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Che l'ingresso del pubblico deve essere libero e gratuito, cioè non vi deve essere richiesta di pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste o occulte quali biglietto d'ingresso, sottoscrizione per un'affiliazione o abbonamento, obbligo di consumazione, sovrapprezzo nelle consumazioni;

Che non deve esservi richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass media, biglietti d'invito, in modo che l'avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione;

Che si ritiene necessario provvedere a disciplinare lo svolgimento di piccoli intrattenimenti e delle altre attività di allietamento complementari a quelle di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e contemporaneamente salvaguardare e garantire il rispetto dell'ordine, della sicurezza e della quiete pubblica, disponendo apposite prescrizioni e limitazioni in conformità alla legge;

Che i precitati esercizi pubblici e circoli privati insistenti su suolo privato e su suolo pubblico sono inseriti nel tessuto residenziale urbano;

Che i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che intendono svolgere attività di allietamento o di intrattenimento musicale potenzialmente creano inquinamento acustico e dunque malumori nella cittadinanza;

Che queste ultime attività di sovente danno origine ad assembramenti di avventori che sostano numerosi ed a lungo fuori dai pubblici esercizi provocando disturbo alla quiete pubblica, favorendo atti di vandalismo ed atti contro la pubblica decenza e di insozzamento delle pubbliche vie; che l'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616 ha attribuito ai comuni le funzioni previste dagli artt. 68 e 69 del R.D. 18 giugno 1931 n.773 T.U.L.P.S. e che la Regione Siciliana, competente in materia, non ha legiferato in merito;

Che l'art.68 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n.773) dispone che "Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo, e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n.241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo. Omissis";

Che l'art.69 del medesimo T.U.L.P.S. Dispone che "Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n.241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.";

Ritenuto necessario disciplinare lo svolgimento delle manifestazioni e delle attività economiche sopra richiamate anche se non soggette a specifica autorizzazione ai sensi degli artt.68 e 69 del T.U.L.P.S., fissandone i limiti che si andranno a determinare;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 32 del 01.07.2010 e l'Ordinanza Sindacale n. 8 del 13/08/2019,

Vista la circolare della Questura di Caltanissetta Cat. Al/45/Gab./2014 del 14.04.2015 avente per oggetto "Spettacoli dal vivo. Intrattenimento musicali e trattenimenti danzanti. Modifica degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. R.D. 18 Giugno 1931 n.773, apportata dall'art.7 della L.07.10.2013 n.112 di conversione in legge del decreto legge 08.08.2013 n.91;

Vista la Legge quadro in materia di inquinamento acustico n.447/1995;

Visto il D.P.C.M. Marzo 1991 "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Visto il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "denominazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";

Visto il D.P.C.M. n.215 del 16 Aprile 1999 "regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

Visto l'art. 9 della legge 447/95 che dà facoltà al Sindaco di emanare provvedimenti di natura contingibile ed urgente in materia di contenimento dell'inquinamento acustico ai fini della salute pubblica e dell'ambiente;

Visto il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 Giugno 1931, n.773 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.L.gs. 267/2000 T.U.E.L.;

ORDINA

- 1) E' revocata l'ordinanza sindacale n. 32 del 01.07.2010 e l'Ordinanza Sindacale n. 8 del 13.08.2019;
- 2) I piccoli trattenimenti musicali e le attività di allietamento nei pubblici esercizi complementari a quella di somministrazione, **per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio**, possono essere effettuati dietro presentazione della S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività), di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990, presso il S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive) di questo Comune e dietro l'osservanza delle norme vigenti in materia urbanistico-edilizio. Di destinazione d'uso dei locali, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi. (VVF)
- 3) La segnalazione certificata di inizio attività dovrà essere presentata utilizzando la modulistica dello sportello unico per le attività produttive di questo Comune;
- 4) Gli apparecchi televisivi non devono essere visibili dalla pubblica via e devono essere tenuti a volume moderato. In ogni caso il suono non deve arrecare disturbo al vicinato;
- 5) Gli intrattenimenti musicali all'aperto non possono avere inizio prima delle ore 19.00;
- 6) L'uso di apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, juke-box e simili all'interno del locale è consentito fino all'orario di chiusura del pubblico esercizio. Quando le porte sono mantenute aperte, l'uso deve cessare entro le ore 24.00;
- 7) Durante le trasmissioni radio-tv o i piccoli intrattenimenti, le luci dell'esercizio non devono essere spente o attenuate e il locale deve conservare la normale sistemazione e collocazione degli arredi, per evitare che si trasformi a tutti gli effetti in un locale di pubblico spettacolo. Devono inoltre essere evitati gli affollamenti che possono rendere difficile, rispetto alla normale ricettività del locale, il flusso degli avventori e, comunque, mettere a repentaglio l'incolumità pubblica;
- 8) Si specifica che, ai fini di cui alla presente ordinanza, per allietamento s'intende l'attività complementare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata nei pubblici esercizi, circoli privati e agriturismi, con le seguenti modalità:
 - L'assetto ordinario dei locali non deve essere modificato mediante interventi strutturali o allestimenti destinati all'allietamento al fine di trasformarli in un luogo di pubblico spettacolo, idoneo e finalizzato all'accogliimento prolungato dei clienti. L'allietamento, pertanto, deve essere svolto nei locali e negli spazi dove la clientela accede e sosta per la consumazione. L'allietamento non deve essere svolto in locali appositamente allestiti, con esibizioni che possono richiamare una forte affluenza di spettatori che vi si intrattengono e non devono essere allestite pedane, camerini, soppalchi, allestimenti scenici, ecc...;
 - L'attività deve essere accessoria, complementare e secondaria rispetto all'attività somministrazione di alimenti e bevande;
 - l'ingresso del pubblico deve essere libero e gratuito, pertanto non deve esservi richiesta di pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste o occulte, quali biglietto di ingresso, sottoscrizione per una affiliazione o abbonamento, obbligo o sovrapprezzo nelle consumazioni;

- L'ingresso non deve esserci richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi di mass-media o pubblicità in rete, biglietti di invito in modo che l'avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione; V non deve essere consentito il ballo;

9) Qualsiasi forma di intrattenimento deve essere esercitata con osservanza delle norme contenute nella presente ordinanza, nonché di tutte quelle vigenti in materia urbanistico - edilizia, di destinazione d'uso dei locali, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi e di concessione di suolo pubblico;

10) Qualora la tipologia dell'intrattenimento o la predisposizione di sale e/o auditorium ecceda limiti imposti, in misura tale da poter essere assimilata al locale di pubblico spettacolo, il titolare deve richiedere e ottenere l'agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.

11) Il titolare dovrà munirsi ed esibire ad ogni controllo la certificazione di idoneità e conformità a regola d'arte degli impianti utilizzati, nonché la regolarizzazione degli adempimenti amministrativi e delle denunce SIAE;

12) Nel periodo dal 01 luglio e fino al 30 Settembre le diffusioni sonore, nei pubblici esercizi, circoli privati, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, sia all'interno che all'esterno dei locali pubblici o spazi pubblici o di uso pubblico chiusi, o all'aperto, possono essere effettuate nel rispetto dei seguenti orari: tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 24,00;

13) Nel periodo dal 1° Ottobre al 31 Maggio le diffusioni sonore, nei pubblici esercizi, circoli privati, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, sia all'interno che all'esterno dei locali pubblici o spazi pubblici o di uso pubblico chiusi, o all'aperto, possono essere effettuate nel rispetto dei seguenti orari: nei giorni di Venerdì, Sabato e Domenica dalle ore 10,00 alle ore 24,00.

14) E' fatto obbligo ai titolari dei pubblici esercizi di provvedere alla pulizia nelle parti delle vie pubbliche circostanti i loro locali ogni qualvolta effettuano attività di intrattenimento;

15) Le attività economiche prima richiamate che fanno uso di strumenti sonori, per allietare le serate o intrattenere la propria clientela, non dovranno superare i limiti di rumore di cui alla legge 447/1995;

16) Viene derogato il limite di orario del presente atto per l'uso di apparecchi televisivi detenuti all'interno di esercizi pubblici o pizzerie, ristoranti in occasione di trasmissioni di manifestazioni sportive o culturali aventi carattere nazionale o internazionale. La suddetta deroga viene intesa sino alla conclusione dell'evento stesso;

17) I titolari di pubblici esercizi o circoli privati che, in occasione di particolari eventi o circostanze, intendano protrarre l'attività di allietamento e la relativa diffusione sonora oltre i limiti di orari sopra specificati, ma, sempre, nel rispetto dei limiti di inquinamento acustico previsti dalle vigenti norme, devono richiedere l'autorizzazione al superamento dei limiti orari di cui alla presente ordinanza all'ufficio comunale competente presentando apposita domanda almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attività di che trattasi. La richiesta di autorizzazione dovrà contenere una dichiarazione di impegno al non superamento dei limiti fissati ai sensi della legge 447/95 e dovrà essere corredata da una valutazione di impatto acustico (V.I.A.C.)

anche in forma semplificata, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, atta a dimostrare l'utilizzo di impianti idonei a superare i limiti di rumore fissati dalle norme vigenti;

La documentazione dovrà essere redatta secondo le seguenti indicazioni:

A) Pubblici esercizi, ecc. con presenza di residenze nello stesso edificio:

La finalità di questa procedura è quella di rilevare, in una modalità semplificata, quelle situazioni in cui l'allietamento nel locale non possa produrre nell'ambiente abitativo dei recettori contermini un valore superiore ai 25 dB (A) che rappresenta, ai sensi della normativa, la soglia di applicazione del limite differenziale di immissione "a finestre chiuse";

Il rispetto di tale valore presuppone che il rumore possa essere considerato trascurabile.

Un requisito di base è rappresentato dalla verifica che il solaio di separazione sia costituito da un solaio in latero - cemento (con un valore nominale minimo, tratto dalla letteratura, di 50 dB (A) di isolamento acustico o struttura analoga avente pari requisiti prestazionali oppure che i recettori contermini non siano posti direttamente sopra il locale (con almeno un piano di separazione tra le due unità);

Considerati questi due elementi di partenza, si può presumere che qualsiasi impianto di diffusione sonora in cui sia stata effettuata una regolazione ad un valore uguale od inferiore a 70 dB (A) misurato ad 1 metro in fronte alla sorgente, possa essere considerato non disturbante per le abitazioni contermini.

Pertanto la procedura da seguirsi prevede una misura fonometrica di verifica, eseguita da parte di un tecnico competente in acustica, ad 1 metro in fronte ai diffusori costituenti l'impianto stesso e prendendo come riferimento l'eventuale diffusore a maggiore emissione. Altre informazioni richieste riguardano gli elementi di base caratterizzanti il contesto dei luoghi, le caratteristiche, le impostazioni e le tarature dell'impianto di diffusione sonora ed una dichiarazione attestante la costituzione del solaio in latero - cemento.

Ulteriori aspetti da considerare riguardano gli elementi di montaggio e di posizionamento dei diffusori acustici, al fine di prevenire eventuali fenomeni di trasmissione vibrazionale per via solida strutturale, l'eventuale interposizione di materiale antivibrante tra i diffusori e le strutture di supporto e, nel caso di fissaggio a parete, la posa in opera mediante dei dispositivi antivibranti;

-B) Pubblici esercizi, con allietamento esterno e residenze contermini:

In questo caso la finalità della procedura è quella di verificare, in una modalità semplificata, che il livello sonoro in facciata all'edificio con i recettori (residenze) evidenzii un valore inferiore a 40 dB (A) che rappresenta la soglia prevista per l'applicazione del limite differenziale "a finestre aperte". La stima di un valore inferiore a tale soglia, presuppone che il rumore possa essere considerato trascurabile.

In questo caso la valutazione previsionale richiesta al tecnico competente in acustica deve riportare una stima del livello sonoro in facciata all'edificio con la presenza di recettori effettuata applicando la formula del decadimento sonoro in campo libero (quindi senza considerare altri fenomeni, quali la riflessione e/o la rifrazione); gli elementi di partenza da considerare sono, pertanto, la determinazione del valore di emissione dell'impianto di

allietamento (nel caso di diffusori posti all'esterno può essere utilizzata la misura fonometrica eseguita a distanza nota) e lo spazio che separa il pubblico esercizio dal recettore.(abitazione).

La procedura semplificata non richiede quindi la caratterizzazione fonometrica del clima acustico residuo e di rumorosità misurata in assenza della specifica sorgente disturbante, necessaria per l'applicazione dei valori limite differenziali di immissione.

Come al punto A) la documentazione presentata deve essere completata, con le informazioni riguardanti le caratteristiche e le impostazioni dell'impianto di diffusione in uso, nonché con gli elementi di base caratterizzanti il contesto dei luoghi.

Le situazioni in cui il pubblico esercizio proponga una forma di allietamento interno con la conduzione del locale a portoni e finestre aperte, devono essere considerate alla stregua del caso B (allietamento esterno con residenze contermini).

Come già indicato nei punti sopra riportati relativamente al caso B, la "V.I.A.C. semplificata" deve contenere una stima dei livelli sonori attesi in facciata ai recettori contermini, prendendo come elementi valutativi di partenza un livello di "emissione" sonora dell'impianto di diffusione ricavato o direttamente, mediante una misura fonometrica effettuata a distanza nota dai diffusori o indirettamente, mediante la stima della superficie emittente, considerando la superficie totale delle aperture (portoni, finestre, etc) del locale, associata alla misura fonometrica realizzata in prossimità delle aperture medesime. La scelta di valutare il livello di "emissione" dell'impianto tramite misura diretta sui diffusori o mediante il calcolo della superficie emittente, è legata ai diversi contesti del locale, principalmente in funzione del posizionamento dei diffusori rispetto alle aperture ed alla loro direttività (vale a dire se orientati direttamente verso l'interno o verso l'esterno) ed al numero degli altoparlanti. Sarà cura del tecnico competente considerare questi elementi e operare la scelta tecnica più idonea a rappresentare la situazione esistente.

Come già precisato il livello di "emissione" dell'impianto di diffusione combinato con la misura della distanza del locale dal recettore considerato, costituiranno i dati da inserire nel calcolo del decadimento in campo libero per la stima dei livelli sonori in facciata.

Si rimarca come la predisposizione delle V.I.A.C. possa rappresentare oltre che un'autocertificazione del rumore prodotto in rapporto al contesto urbano circostante, anche una forma di "taratura" del proprio impianto di diffusione sonora.

Si precisa inoltre che la V.I.A.C. è relativa alla sola problematica dell'allietamento e non considera altre tipologie di sorgenti sonore (ad es. impianto di condizionamento, refrigerazione e aspirazione);

18) Qualora i titolari di pubblici esercizi o di circoli privati, in occasione di particolari eventi o circostanze, intendano fare uso, ai sensi dell'art.6, comma 1 lettera h) della legge 447/95, di diffusione sonora che supera i limiti di legge, dovranno presentare, almeno quindici giorni prima della manifestazione, al competente ufficio comunale apposita richiesta allegando la seguente documentazione:

- Planimetria in scala adeguata (1:2000-1:5000) dalla quale possano desumersi le posizioni delle sorgenti sonore, degli edifici e degli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità e ogni altra informazione utile sul tipo e sulle modalità dell'allietamento o intrattenimento;

- Documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/95, contenente le seguenti informazioni:

a) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore, i macchinari, le tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento, dell'esercizio previsto: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota con indicazione delle fonti utilizzate;

b) stima previsionale dei livelli sonori previsti in prossimità dei ricettori (civili abitazioni, scuole, eccetera) e livelli sonori attesi per l'esposizione al pubblico.

c) misure di mitigazione acustica adottate, o che si intendono adottare, al fine di ridurre l'emissione sonora.

d) classificazione urbanistica (PRG) e classificazione acustica;

e) indicazioni sulla durata dell'attività oggetto della richiesta, i giorni e gli orari di esercizio, i periodi della giornata presumibilmente più rumorosi, la contemporaneità d'uso dei diversi macchinari;

Le suddette manifestazioni non potranno protrarsi oltre le ore 1,30 nel periodo compreso dal 01 Giugno al 30 Settembre e le ore 1,00 nel periodo compreso dal 01 Ottobre al 31 Maggio.

Deroghe ai suddetti limiti di orario possono essere stabilite con ordinanza Sindacale in occasione di particolari festività quali: festa del 15 agosto, 29 settembre, carnevale, natale e altri festeggiamenti.

19) Per tutte le sopradette attività, i titolari di pubblici esercizi o di circoli privati, comunicano al Comune che l'attività di allietamento è condotta con le modalità indicate nella presente ordinanza e dichiarano ai sensi dell'art. 47 DPR n.445/2000 il proprio impegno a rispettare i limiti orari indicati nel presente documento.

20) In qualsiasi momento in caso di assembramenti, di disordini, di situazioni di pericolo per la incolumità pubblica, di offese alla morale o al buonc costume e atti contro la pubblica decenza, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza possono ordinare la sospensione o la cessazione dell'intrattenimento e se occorre, lo sgombero del locale o dell'area. L'attività deve essere sempre svolta nel rispetto di tutte le norme di legge connesse al pubblico esercizio dove è esercitata.

21) Salvo che il fatto non costituisca reato, nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza. si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 10, commi 1 e 2, della legge 26. 10.1995, .n. 447 nel modo seguente:

- Chiunque non osserva gli orari e le prescrizioni della presente ordinanza, emessa ai sensi dell'art.9 della legge 447, del 25/10/1995, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 ad euro 10.329,00;

- Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente, fissa o mobile, di emissioni sonore supera i limiti di rumorosità. di cui ai D.P.C.M. del 14/1 1/1997 e del 16/04/1999, n. 215, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 ad euro 5.164,00;

- Fatta salva l'applicazione della Legge Penale, la violazione delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S. è punita con le sanzioni previste dall'art 17 e seguenti del T.U.L.P.S. Per la violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, non specificatamente punite dalla Legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 1.500,00.

- In caso di accertata violazione o reiterato disturbo alla quiete pubblica potrà trovare applicazione l'articolo 659 del codice penale: «Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a Euro 309,00. Si applica l'ammenda da Euro 103,00 a Euro 516,00 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell'autorità».

- Alla seconda infrazione il Sindaco si riserva la facoltà di adottare le misure che riterrà opportune, compresa, anche, la chiusura temporanea del locale.

22) La presente ordinanza non disciplina l'avvio e lo svolgimento delle attività permanenti o stagionali, di discoteca e intrattenimento danzante, in cui tale attività viene svolta in maniera continuativa e prevalente anche congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande. Queste ultime attività potranno essere avviate previa dimostrazione del rispetto delle prescrizioni di legge in materia ed in particolare dei D.P.C.M del 14/11/1997 e del 16/04/1999, n. 215.

L'attività di trattenimento danzante, non potrà comunque protrarsi oltre le ore 24,00.

E' fatta salva l'eventuale necessità di ulteriore autorizzazione di cui agli artt. 68-69-80 del T.U.L.P.S. che potrà contenere prescrizioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ai sensi dell'art 9 dello stesso T.U.L.P.S;

23) Il presente provvedimento abroga, altresì, ogni altra disposizione sindacale non compatibile ed in contrasto con quanto stabilito nel presente atto;

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza, all'Albo Pretorio on line e l'inserimento sul sito internet del Comune di Mazzarino, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

DISPONE, altresì

La trasmissione a mezzo pec:

alla Prefettura di Caltanissetta, alla Questura di Caltanissetta, al Comando Provinciale dell'Arma Carabinieri di Caltanissetta, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, al Comando Stazione Carabinieri di Mazzarino, al Comando Polizia Locale di Mazzarino, all'ARPA di Caltanissetta, all'A.S.P. n.2 di Caltanissetta;

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- Giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli articoli 7 e 29 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. Allegato 1. Codice del processo amministrativo." entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia

ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- Straordinario al Presidente della Regione Siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
F.to Faraci Domenico

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa Ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04-07-2024 al 19-07-2024

Lì 04-07-2024

Il Responsabile del Primo Settore
F.to Drogo Giovanni

Copia conforme all'originale.

Lì

Il Responsabile del Settore